



Al Comune di Usini (SS)
Via Risorgimento n. 70
comunediisini@cert.legalmail.it

S.C.I.A. – SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ (articolo 19 legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.)

PER REALIZZAZIONE DI SPETTACOLO DAL VIVO E PROIEZIONI CINEMATOGRAFICHE
comprendente attività culturali quali teatro, musica, danza, ballo (nel senso di spettacolo al quale si assiste, non quale attività di intrattenimento danzante o di discoteca), musical nonché proiezioni cinematografiche con un massimo di 2000 partecipanti che si svolgono in un orario compreso tra le ore 08:00 e le ore 01.00 del giorno seguente
(articolo 7, commi 2-2/bis-2/ter-2/quarter, del D.L. n. 201/2024, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 febbraio 2025, n. 16)

La presente comunicazione e gli allegati devono essere inviati almeno 15 giorni prima dell'evento.

Il/La sottoscritto/a PIRAS GAVINO
nato/a SASSARI (SS) il 10/02/1984 residente in 0381 ()
via ANGIOTY n° 26 C.F. PRSGUNP4B10J4527
tel. 3293307571 e-mail SEGRETARIA@GRUPPOFOLK SAN GIORGIO. IT
☐ Cittadino straniero (eventuale)

Il sottoscritto dichiara di essere titolare di carta di soggiorno ovvero permesso di soggiorno n. rilasciato dalla Questura di in data / / valido fino al / /
in qualità di:

- ☐ Titolare dell'omonima impresa individuale
☒ Legale rappresentante
☐ Presidente
☐ Altro (specificare:)

- del /della:
☒ Associazione
☐ Società
☐ Ente
☐ Partito
☐ Impresa Individuale

Denominazione: GRUPPO FOLK SAN GIORGIO USINI con sede legale nel Comune di USINI (SS), CAP 07049 Via DELLA RISORGIMENTO n° 23 con attività di FOLCLORE, C.F. ,
Partita IVA , PEC @

Consapevole delle conseguenze penali ed amministrative previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e formazione o uso di atti falsi, nonché delle conseguenze di cui all'art. 21 della legge 7 agosto 1990 n. 241 in caso di dichiarazioni mendaci o false attestazioni

SEGNALA

ai sensi dell'articolo 19 della legge n. 241/1990 e per gli effetti di cui articolo 7, commi 2-2/bis-2/ter-2quater, del D.L. n. 201.2024, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 febbraio 2025, n. 16

che intende effettuare una attività culturale temporanea di spettacolo dal vivo come di seguito precisato:

• **DENOMINAZIONE DELL'EVENTO:** XXVIII FESTIVAL INT. DEL FOLKLORE

consistente nell'attività di: ☐ Teatro ☒ Musica ☒ Danza ☐ Musical ☐ Proiezione cinematografica

☒ Ballo (nel senso di spettacolo al quale si assiste, non quale attività di intrattenimento danzante o di discoteca)

☐ Altro (Specificare: _____)

Breve descrizione: _____

• **GIORNO ED ORARIO DI SVOLGIMENTO**

L'evento sarà realizzato in data 08/08/2026 dalle ore 16 : 00 alle ore 01 : 00
(l'evento deve essere svolto nell'arco di tempo compreso tra le ore 8 e le ore 01.00 del giorno seguente)

• **NUMERO MASSIMO DI PARTECIPANTI** (Comunque non superiore a 2000): Totale n. 2000

• **LUOGO DI SVOLGIMENTO:**

☐ Al chiuso

☐ Locale ☐ Stand ☐ Palatenda ☐ Tensostruttura ☐ Teatro avente capienza massima di n. _____

Ubicato in USINI (SS) via _____ n° _____ Denominato _____

☐ già in possesso di autorizzazione per effettuare pubblici trattenimenti ex artt. 68 e 80 del TULPS come da autorizzazione rilasciata dal Comune di Usini con determinazione dirigenziale n. _____ del ____/____/____ per una capienza massima di n. _____ persone.

☐ di proprietà del segnalante

☐ di proprietà di altro soggetto:

Cognome _____ Nome _____ nato/a _____ (____) il

____/____/____ residente in _____ (____) via _____ n° _____

C.F. _____, tel. _____ e-mail _____ @ _____,

di cui si ha disponibilità, come risulta dall'allegato atto di consenso del proprietario.

☒ **Nell'area all'aperto** sita in USINI (SS) via P. 22A EUROPA n° _____

☐ **Privata** di proprietà del segnalante

☐ di proprietà di altro soggetto:

Cognome _____ Nome _____ nato/a _____ (____) il

____/____/____ residente in _____ (____) via _____ n° _____

C.F. _____, tel. _____ e-mail _____ @ _____,

☒ **Pubblica** per la quale:

☒ è stata ottenuta la relativa concessione di suolo pubblico, rilasciata dal Comune di Usini.

☐ non è ancora stata ottenuta la relativa concessione di suolo pubblico, rilasciata dal Comune di Usini.

IL SOTTOSCRITTO

sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, nonché delle conseguenze di cui all'art. 21 della legge 7 agosto 1990 n. 241 in caso di dichiarazioni mendaci o false attestazioni

DICHIARA

di essere consapevole che la presentazione della presente SCIA IN ASSENZA dei requisiti/presupposti dichiarati e/o dell'allegata obbligatoria e completa certificazione di tecnico abilitato che attesti espressamente "l'idoneità del luogo dove si svolge lo spettacolo e la rispondenza dello stesso alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministero dell'Interno di data 19 agosto 1996 (anche con riferimento alle strutture, alle attrezzature ed agli impianti installati) nonché alle misure di sicurezza e di contenimento del rischio applicabili secondo le vigenti disposizioni"

NON AUTORIZZA l'effettuazione della manifestazione (con le conseguenze previste dagli artt. 666 e 681 c.p.);

- non sussistono vincoli ambientali, paesaggistici, o culturali nel luogo in cui si svolge lo spettacolo di cui alla presente SCIA;
 - che nei propri confronti e nei confronti dei propri familiari conviventi non sussistono le cause di divieto, sospensione e decadenza previste dall'articolo 67 del d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 (in caso di società, associazioni o altri organismi collettivi tale dichiarazione deve essere resa da tutti i soggetti individuati dall'articolo 85 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159)
 - ☐ di non aver riportato condanne a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni, per delitto non colposo (articolo 11 del T.u.l.p.s.)
 - ☐ di aver riportato, ottenendo la riabilitazione, condanne a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni, per delitto non colposo (articolo 11 del T.u.l.p.s.)
 - ☐ di non aver riportato condanne per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, delitti contro le persone commessi con violenza, furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, violenza o resistenza all'autorità (articolo 11 del T.u.l.p.s.)
 - ☐ di aver riportato, ottenendo la riabilitazione, condanne per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, delitti contro le persone commessi con violenza, furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, violenza o resistenza all'autorità (articolo 11 del T.u.l.p.s.)
 - ☐ di non essere sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale nonché di non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza (articolo 11 del T.u.l.p.s.);
 - ☐ di non essere stato condannato per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, o contro la sanità pubblica o per giochi d'azzardo, o per delitti commessi in stato di ubriachezza o per contravvenzioni concernenti la prevenzione dell'alcolismo, o per infrazioni alla legge sul lotto, o per abuso di sostanze stupefacenti (articolo 92 del T.u.l.p.s.);
 - ☐ di non trovarsi nelle condizioni ostative di cui all'articolo 131 del T.u.l.p.s. (l'autorizzazione per l'effettuazione dello spettacolo o trattenimento non può essere concessa a chi è incapace di obbligarsi)
- Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, del GDPR 2016/679 e del D.Lgs. 101/2018, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

ALLEGA

- ☐ Relazione tecnica - descrittiva, firmata da tecnico abilitato, attestante espressamente la rispondenza del locale/luogo e degli impianti/strutture/attrezzature alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'Interno del 19 Agosto 1996 (in caso di struttura/locale/teatro/cinema già munito di agibilità per pubblico spettacolo ex artt. 68 e 80 del T.U.L.P.S., tale documentazione tecnica non è necessaria);
- ☐ Relazione tecnica di "Safety e Security" (misure di sicurezza e di contenimento del rischio applicabili secondo le vigenti disposizioni).
- ☐ planimetria a firma di tecnico abilitato (possibilmente quotata in scala 1:100) con individuazione delle installazioni (posti a sedere, palco, stands, vie d'esodo, numero idranti o estintori di capacità adeguata a protezione di aree ed impianti a rischio specifico, ecc.);
- ☐ in caso di struttura/locale/teatro/cinema già munito di agibilità per pubblico spettacolo ex artt. 68 e 80 del T.U.L.P.S.: autorizzazione all'utilizzazione della struttura per lo svolgimento della manifestazione, rilasciata dal proprietario/gestore della stessa;
- ☐ in caso di allestimento di strutture provvisorie: collaudo e corretto montaggio delle strutture installate, collaudo tecnico palco (eventuale) e conformità degli impianti elettrici firmati dal tecnico abilitato (da trasmettere almeno 2 ore prima dell'inizio della manifestazione anche tramite pec all'indirizzo: comunediisini@cert.legalmail.it)
- ☐ copia fotostatica del documento d'identità, in corso di validità, del dichiarante e delle altre persone che hanno reso autocertificazioni sul presente modello o sugli allegati (per i cittadini extracomunitari allegare fotocopia del permesso di soggiorno in corso di validità);

Autorizza il trattamento dei dati, sulla base della normativa sulla privacy (Regolamento UE n. 679/2016 e D.Lgs. n. 101/2018), per lo svolgimento del procedimento inerente la presente.

Data 22/07/2026

Il Dichiarante 

Qualora l'evento programmato termini oltre le ore 01.00 del giorno seguente rispetto a quello di inizio e/o preveda un afflusso superiore a 2000 spettatori, il dichiarante dovrà fare istanza di rilascio dell'autorizzazione di pubblica sicurezza ai sensi degli artt. 68 e 80 del T.U.L.P.S. al Servizio Vigilanza e Sicurezza ex T.U.L.P.S. almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'evento.

APPENDICE NORMATIVA**D.L. n. 201.2024, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 16.2025 "Misure urgenti in materia di cultura."****Art. 7 (Misure urgenti per la semplificazione degli interventi sul patrimonio culturale, per il cinema e per il settore audiovisivo)**

2. Al fine di favorire l'accesso al settore dell'industria culturale, a decorrere dal 1° gennaio 2025, fuori dei casi previsti dagli articoli 142 e 143 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (commissioni di vigilanza), per la realizzazione di spettacoli dal vivo che comprendono attività culturali quali il teatro, la musica, la danza e il musical nonché le proiezioni cinematografiche, che si svolgono in un orario compreso tra le ore 8.00 e le ore 1.00 del giorno seguente (compresi le rassegne e i festival che si svolgono per più giorni con le medesime modalità artistiche e organizzative), destinati ad un massimo di 2.000 partecipanti, ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, richiesto per l'organizzazione di spettacoli dal vivo, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, è sostituito dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, presentata dall'interessato allo sportello unico per le attività produttive o ufficio analogo, con esclusione dei casi in cui sussistono vincoli ambientali, paesaggistici o culturali nel luogo in cui si svolge lo spettacolo.

2-bis. La segnalazione di cui al comma 2 indica il numero massimo di partecipanti, il luogo e l'orario in cui si svolge lo spettacolo ed è corredata delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e di una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo degli architetti o nell'albo dei periti industriali o nell'albo dei geometri che attesta la rispondenza del luogo dove si svolge lo spettacolo alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'interno, nonché della documentazione attestante il rispetto delle misure di sicurezza e di contenimento del rischio applicabili secondo le vigenti disposizioni (safety e security).

2-ter. L'attività oggetto della segnalazione di cui al comma 2 può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente.

2-quater. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 2, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà false o mendaci, l'amministrazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali di cui al capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, può adottare i provvedimenti di cui al primo periodo anche dopo la scadenza del termine di sessanta giorni».

APPENDICE NORMATIVA**Decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136."****Articolo 85 "Soggetti sottoposti alla verifica antimafia" [versione in vigore dal 1° gennaio 2018]**

1. La documentazione antimafia, se si tratta di imprese individuali, deve riferirsi al titolare ed al direttore tecnico, ove previsto.
2. La documentazione antimafia, se si tratta di associazioni, imprese, società, consorzi e raggruppamenti temporanei di imprese, deve riferirsi, oltre che al direttore tecnico, ove previsto:
 - a) per le associazioni, a chi ne ha la legale rappresentanza;
 - b) per le società di capitali, anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le società cooperative, per i consorzi di cooperative, per i consorzi di cui al libro quinto, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, al legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione nonché a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga, anche indirettamente, una partecipazione pari almeno al 5 per cento;
 - c) per le società di capitali, anche al socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero al socio in caso di società con socio unico;
 - d) per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile e per i gruppi europei di interesse economico, a chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o società consorziate;
 - e) per le società semplice e in nome collettivo, a tutti i soci;
 - f) per le società in accomandita semplice, ai soci accomandatari;
 - g) per le società di cui all'articolo 2508 del codice civile, a coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato;
 - h) per i raggruppamenti temporanei di imprese, alle imprese costituenti il raggruppamento anche se aventi sede all'estero, secondo le modalità indicate nelle lettere precedenti;
 - i) per le società personali ai soci persone fisiche delle società personali o di capitali che ne siano socie.
- 2-bis. Oltre a quanto previsto dal precedente comma 2, per le associazioni e società di qualunque tipo, anche prive di personalità giuridica, la documentazione antimafia è riferita anche ai soggetti membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall'articolo 2477 del codice civile, al sindaco, nonché ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
- 2-ter. Per le società costituite all'estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato, la documentazione antimafia deve riferirsi a coloro che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell'impresa.
- 2-quater. Per le società di capitali di cui alle lettere b) e c) del comma 2, concessionarie nel settore dei giochi pubblici, oltre a quanto previsto nelle medesime lettere, la documentazione antimafia deve riferirsi anche ai soci persone fisiche che detengono, anche indirettamente, una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 2 per cento, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. Nell'ipotesi in cui i soci persone fisiche detengano la partecipazione superiore alla predetta soglia mediante altre società di capitali, la documentazione deve riferirsi anche al legale rappresentante e agli eventuali componenti dell'organo di amministrazione della società socia, alle persone fisiche che, direttamente o indirettamente, controllano tale società, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. La documentazione di cui al periodo precedente deve riferirsi anche al coniuge non separato.
3. L'informazione antimafia deve riferirsi anche ai familiari conviventi di maggiore età dei soggetti di cui ai commi 1, 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater.